

05/04/2012

Allegato "B" del repertorio n. 2.109/458

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1

(Denominazione)

E' costituita la Società per Azioni denominata "Azienda Territoriale Energia Ambiente Vercelli S.p.A.", in acronimo "ATENA S.p.A."

Art. 2

(Sede)

La società ha sede legale e centro direzionale in Vercelli. Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici, agenzie e dipendenze.

Art. 3

(Durata)

La società ha durata fino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci/azionisti.

Art. 4

(Oggetto)

La Società ha per oggetto le attività già svolte dall'A.A.S.M. e dall'A.M.N.U. di Vercelli e, in generale, l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie, del ciclo integrale delle acque e la gestione dei servizi ambientali compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in genere.

Ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete comprese telecomunicazioni, nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate.

In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di sostegno ad iniziative economico-produttive per la città ed il territorio e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

La Società, peraltro, potrà porre in essere tutte le operazioni di cui sopra ancorché non immediatamente connesse con gli scopi primari sopra indicati ed, anche congiuntamente ad altri enti pubblici e/o

privati, concorrere sinergicamente alla realizzazione di qualsiasi iniziativa comunque utile al rilancio, alla riqualificazione ed in genere al miglioramento socio-economico del territorio in cui opera.

La Società potrà, altresì, porre in essere qualsiasi attività, ricerca, studiò, iniziativa economica di internazionalizzazione, qualificazione e sostegno di sistema, sviluppo locale e valorizzazione del territorio, nonché di coesione sociale (così come delineate per le relative misure e linee di intervento dalla Regione Piemonte).

La Società, da ultimo, potrà gestire gli affidamenti di farmacie, cimiteri, centri ricreativi e sportivi, comprese palestre e piscine, servizi informatici (documentali e di processo) ed, in genere, iniziative economiche e servizi di utilità sociale, con ricaduta sul territorio di competenza.

Per la realizzazione degli scopi sopra enunciati ed anche ai fini del rispetto della normativa che disciplina le attività degli Enti Locali (artt. 112, 113 e 113 bis del DLgs. 18.8.2000 n.267) la Società potrà assumere, sia in Italia sia all'estero, partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese o consorzi, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale e altresì nel campo della ricerca finalizzata al risparmio energetico ed al recupero delle risorse ambientali anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI.

Art. 5

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è di € 8.203.255,00 (ottomilioni duecentotremiladuecentocinquantacinque/00) rappre-sentato da n.º =1.640.651= azioni ordinarie del valore nominale di € =5,00= ciascuna, interamente sottoscritto e versato.

Art. 6

(Azioni)

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere al portatore. Ogni azione dà diritto a un voto fatta eccezione per le azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente. La società per favorire l'azionariato diffuso, potrà emettere quindi azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione fino ad un massimo del 5% del capitale sociale. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art.2344 c.c.

Art. 7

(Azioni privilegiate)

Le azioni privilegiate che saranno prive del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, avranno il seguente trattamento quanto ai profili patrimoniali:

- sull'utile di esercizio, dedotto l'accantonamento alla riserva legale di cui all'art. 20, verrà preliminarmente assegnato ai titolari delle azioni privilegiate una somma fino ad un massimo del 2% del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'Assemblea; in ogni caso la quota destinata ad essere distribuita verrà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate;
- in caso di scioglimento della Società, soddisfatti tutti i creditori sociali, verrà innanzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

Art. 8

(Obbligazioni)

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, sia nominative sia al portatore, a norma e secondo le modalità di legge.

Art. 9

(Partecipazione maggioritaria pubblica e trasferimento e prelazione)

Le azioni complessivamente possedute dal Comune di Vercelli devono costantemente essere di ammontare non inferiore al 51% del capitale sociale.

I trasferimenti di azioni che determinano il venir meno delle condizioni di cui al punto precedente sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritte a libro soci.

Il trasferimento delle azioni è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci, secondo le disposizioni del presente articolo.

Il socio che intenda sottoporre le proprie azioni a pegno, usufrutto o a qualsiasi altro vincolo, deve darne prima comunicazione al consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno.

La cedibilità delle azioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta comunque (e cioè sia nella fase costitutiva che successiva) alle procedure concorsuali pubblicistiche, a prescindere dal diritto di prelazione o di accrescimento da parte dei precedenti soci di diritto privato, i quali eserciteranno tale diritto sui valori emersi a seguito delle citate procedure.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al precedente comma 1) o obbligazioni convertibili, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno, informare il presidente del consiglio di amministrazione, offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni. Il Presidente del

Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione, a mezzo raccomandata AR, a tutti i soci entro 8 (otto) giorni dal ricevimento.

Con il termine «trasferire» di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, oneroso o gratuito, (ivi inclusi : vendita, permuta, conferimento in società, donazione, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno, usufrutto, ecc.) su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro venti (20) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 6, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Il presidente del consiglio di amministrazione entro dieci (10) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini di cui sopra. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, ovvero il negozio di trasferimento sia a titolo gratuito o senza corrispettivo, egli – fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario – avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un organo arbitrale che assumerà in tal caso la veste e le funzioni di organo arbitrale.

Tale organo sarà composto da un membro nominato, entro trenta (30) giorni rispetto al termine di cui alla comunicazione richiamata nel precedente comma 9, dal socio o dai soci sopraccitati in disaccordo sul prezzo o sulle condizioni. Un secondo arbitratore sarà quindi nominato dal socio (o gruppi di soci) offerente entro i successivi trenta (30) giorni dalla notifica a lui pervenuta della nomina del primo arbitratore. Se entro trenta (30) giorni da tali nomine gli arbitratore non si saranno pronunciati, la parte più diligente chiederà la nomina di un arbitratore terzo al Presidente del Tribunale di Vercelli, che si pronuncerà in via definitiva.

Nella propria valutazione l'organo sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari. L'organo arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 6 o la valutazione di cui al precedente comma 11, e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 6 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta ed al terzo o ai terzi nella stessa indicati e purché il trasferimento venga perfezionato nei 3 (tre) mesi successivi al ricevimento della comunicazione effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione a norma del comma 8, restando comunque fermi i vincoli di cui al comma 1.

TITOLO III ASSEMBLEA.

Art. 10 (Assemblea)

10.1 Assemblea azionisti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio nazionale. L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue obbligazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

10.2 Avviso di convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano La Stampa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'assemblea potrà essere convocata, a cura dell'organo amministrativo, comunicando l'avviso di convocazione anche solo mediante qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Quando si tratta di deliberare sulla nomina di Amministratori e/o Sindaci mediante voto di lista, l'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere fissato almeno trenta giorni prima della data prevista per l'adunanza, a norma e con le modalità dell'art.4 del D.L.31 maggio 1994 n.° 332 convertito in legge 30 luglio 1994 n.°474.

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.3 Competenze.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto sociale della società, lo richiedano, l'Assemblea annuale potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge ed in particolare delibera:

- a) sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo quanto riportato al successivo art. 11.2.
- b) sulla nomina dei sindaci secondo quanto riportato al successivo art. 18;
- c) sulla determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) sulle azioni di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci;
- e) sul bilancio sociale e sulla destinazione degli utili secondo il successivo art. 20, comma primo, lett. b);

L'Assemblea straordinaria ha tutte le competenze attribuite espressamente dalla Legge ed in particolare delibera:

- f) sull'aumento e riduzione del capitale sociale; sulla reintegrazione dello stesso e sull'emissione di obbligazioni;
- g) sulla proroga della durata della Società;
- h) sulla fusione con altra società;
- i) sullo scioglimento anticipato della Società, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

j) qualunque modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

10.4 Intervento e voto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino titolari del diritto di voto nell'ambito della stessa e che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione abbiano depositato presso la sede sociale o gli enti indicati nell'avviso di convocazione i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art.2372 Codice Civile.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

10.5 Presidenza e segreteria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

10.6 Costituzione e deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75 (settantacinque) per cento del capitale sociale.

Ai sensi di quanto previsto all'art.2 lettera c) del decreto legge 31/5/1994, n°332 convertito dalla legge 30/7/1994, n°474, al Comune di Vercelli spetta il diritto di veto all'adozione di delibere di scioglimento della Società, ai sensi dell'articolo 2484 n. 6) del Codice Civile, di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero e di cambiamento all'oggetto sociale.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE.

Art. 11

(Consiglio di amministrazione)

11.1 Numero degli amministratori.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente.

11.2 Nomina degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2449 codice civile al Comune di Vercelli spetta la nomina diretta, la revoca e la sostituzione in ogni momento e in qualsiasi caso, di quattro amministratori (ivi compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione). La non giustificata assenza per tre (3) volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza dalla carica e la sostituzione degli amministratori comunque nominati.

La nomina di un amministratore è riservata agli Enti Locali e Consorzi di Enti Locali che abbiano affidato alla Società servizi pubblici previsti nell'oggetto di cui all'art. 4.

Gli Amministratori designati per nomina diretta da parte del Comune di Vercelli sono revocabili e sostituibili in ogni momento solo da parte del Comune medesimo. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri nominati dall'Assemblea.

I restanti Amministratori sono nominati dall'Assemblea, sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire e tenuto conto dei membri di spettanza del Comune di Vercelli e degli Enti Locali e Consorzi di Enti Locali, senza la partecipazione alla presentazione delle liste ed al voto, nemmeno per delega, da parte del Comune di Vercelli e degli Enti Locali e Consorzi di Enti Locali. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale e dai candidati che la compongono. La firma di ciascun candidato vale accettazione della carica condizionata all'avvenuta nomina ed attestazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza. Ciascun socio può sottoscrivere una sola lista, ma non è tenuto a votare in Assemblea la lista che ha sottoscritto. Non è consentito inserire il medesimo candidato in più liste; ove ciò si verifici, si considera validamente presentata la lista depositata per prima. Le liste debbono essere depositate o recapitate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Fermo restando che, allo spirare del termine per il deposito, le liste devono già recare la sottoscrizione di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, la firma dei candidati che compongono ciascuna lista può essere apposta anche successivamente, purché prima dell'apertura delle votazioni. Le liste presentate oltre il termine o non conformi alle prescrizioni del presente articolo si considerano come non presentate. Ciascun socio può votare una sola lista. I voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili a nessuna lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

11.3 Altre disposizioni.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tre esercizi e possono essere riconfermati.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione i sensi dell'art.2386 del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dal Comune di Vercelli e lo stesso non provveda alla nomina dei loro sostituiti entro il termine di due mesi, la sostituzione degli stessi competerà all'Assemblea.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La carica di componenti del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Vercelli o con le analoghe cariche degli altri enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art.2390 del Codice Civile.

Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società, salvo quanto espressamente riservato per legge all'Assemblea e quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 12

(Cariche sociali)

Il Presidente è nominato ai sensi del precedente art. 11.2.

Il vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può inoltre nominare:

- a) un Amministratore Delegato conferendogli proprie attribuzioni;
- b) un direttore generale scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri;
- c) un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.

Art. 13

(Deleghe e attribuzioni)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza, ad un Amministratore, diverso dal Presidente, che assume la qualificazione di Amministratore Delegato, di cui al precedente art. 12. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo delegando anche persone non facenti parte del Consiglio di Amministrazione quali dirigenti o dipendenti.

Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al consiglio stesso, i seguenti poteri deliberativi:

- a) i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione della Società;
- b) l'approvazione dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;
- c) approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;

- e) la nomina dell'Amministratore Delegato;
- f) il conferimento delle attribuzioni all'Amministratore Delegato;
- g) la designazione degli amministratori di competenza nelle società partecipate e all'espressione del voto nelle Assemblee Straordinarie delle stesse;
- h) la eventuale nomina, sospensione e licenziamento del Direttore Generale e la determinazione delle attribuzioni e del relativo compenso;
- i) la nomina dei dirigenti e la determinazione dei relativi compensi;
- j) l'approvazione di convenzioni e accordi con Enti Locali e Consorzi di Enti Locali per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio per importi superiori a € 250.000 (duecentocinquantamila/00) anno di corrispettivo;
- k) l'estensione dell'ambito territoriale di gestione dei servizi svolti, l'assunzione di nuovi servizi contemplati nell'oggetto sociale di cui all'art. 4 anche attraverso soggetti partecipati;
- l) l'alienazione di cespiti aziendali di valore superiore a € 500.000 (cinquecentomila/00);
- m) l'assunzione di mutui di valore superiore a € 1.000.000 (un milione/00);
- n) la concessione di prestiti e/o garanzie il cui ammontare sia superiore a € 500.000 (cinquecentomila/00);
- o) l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie;
- p) le proposte sulle materie di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 14

(Convocazione del consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli Amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal vice Presidente.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax o telegramma spediti al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art. 15

(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fatto salvo

quanto previsto al comma 3. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative a:

- a) la nomina dell'Amministratore Delegato;
- b) al conferimento delle attribuzioni all'Amministratore Delegato;
- c) la determinazione delle attribuzioni e del relativo compenso del Presidente e dell'eventuale Direttore Generale;
- d) alla designazione degli amministratori di competenza nelle società partecipate e all'espressione del voto nelle Assemblee Straordinarie delle stesse;
- e) l'approvazione dei piani di investimento, l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- f) l'estensione dell'ambito territoriale di gestione dei servizi svolti, l'assunzione di nuovi servizi contemplati nell'oggetto sociale di cui all'art. 4;
- g) le proposte sulle materie di competenza dell'Assemblea Straordinaria;

sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 6 Consiglieri in carica.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni contenute.

Art. 16

(Compensi e rimborsi spese)

L'Assemblea ordinaria stabilisce i compensi e le indennità a favore del Presidente e dei singoli consiglieri in relazione alle rispettive attribuzioni.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

TITOLO V **RAPPRESENTANZA LEGALE.**

Art. 17

(Presidente e amministratore delegato)

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento, è attribuita la rappresentanza della Società nonché l'uso della firma sociale.

All'amministratore delegato è attribuita la rappresentanza della Società nell'ambito delle materie oggetto di delega.

TITOLO VI **COLLEGIO SINDACALE.**

Art. 18

(Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone del Presidente e di due Sindaci effettivi.

Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Al Comune di Vercelli spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco supplente ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile. Il secondo Sindaco Effettivo e il secondo Sindaco Supplente saranno nominati dall'Assemblea, con voto di lista, secondo le modalità indicate al precedente art. 11.2, senza la partecipazione alla presentazione delle liste ed al voto, nemmeno per delega, da parte del Comune di Vercelli.

Il Collegio rimane in carica per un periodo di tre esercizi e può essere riconfermato. L'Assemblea stabilisce gli emolumenti del Presidente e dei Sindaci effettivi.

Ai Sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di trasferta sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Art. 18 bis

(Controllo contabile)

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione a norma artt. 2409-bis e seguenti codice civile.

TITOLO VII **BILANCIO E UTILI.**

Art. 19

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 20

(Distribuzione degli utili)

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- a) almeno il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale
- b) il residuo, escluso il dividendo minimo garantito alle azioni privilegiate, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento.

Art. 21

(Scioglimento)

Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si osservano le norme di legge.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 22

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la Società e i soci e i componenti gli organi sociali il foro competente è quello di Vercelli.

Art. 23

(Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

All'originale firmato:

Mauro Sacchetto

Pietro Rondano Notaio